



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SILERI, DONNO, MATRISCIANO, Giuseppe PISANI, LOMUTI, DELL’OLIO, PUGLIA, CROATTI, NOCERINO, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, SANTILLO, LUCIDI, AIROLA, LUPO, ANGRISANI, PIRRO, MORRA, LANNUTTI, RICCIARDI, LANZI, DRAGO, COLTORTI, DI GIROLAMO, PIARULLI, CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, MARINELLO, BOTTO e DESSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

Istituzione della Giornata nazionale della salute dell’uomo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende istituire la Giornata nazionale della salute dell'uomo, analogamente a quanto previsto per la salute della donna, le cui celebrazioni si svolgono ogni anno il 21 aprile. L'obiettivo è di creare la cultura della prevenzione della propria salute nella popolazione maschile: se una madre porta la figlia adolescente alla prima visita dal ginecologo, tracciando una strada di controllo e prevenzione, così non accade per il maschio, che - terminata l'età pediatrica e venuta meno la visita di leva - rimane privo di una qualunque forma di controllo sulla salute in generale e dell'apparato urogenitale. Una circostanza che genera conseguenze gravissime nella popolazione maschile: patologie banali quali il varicocele, che potrebbero essere facilmente gestite in età adolescenziale, vengono ignorate e trascurate fino a quando l'uomo si trova di fronte a problemi di infertilità, che spesso però sono ormai irrisolvibili. Allo stesso modo, una corretta gestione della propria sessualità evita il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, di assumere in maniera non controllata farmaci per la disfunzione erettile o di cadere nel tunnel delle dismorfofobie genitali. D'altro canto l'educazione all'autopalpazione fornisce un

baluardo semplice ed efficace alla diagnosi precoce dei tumori del testicolo.

Una corretta conoscenza del proprio corpo e la consapevolezza dei controlli periodici da eseguire anche in assenza di sintomi sono fondamentali poi lungo tutto il percorso fino alla terza età. Ciò attiva la prevenzione di patologie a grande prevalenza epidemiologica (prostatiche, vescicali, renali, dismetaboliche, cardiovascolari, endocrinologiche) e potenzialmente gravi, e permette all'uomo di vivere in pieno la propria sessualità. La prevenzione è dunque uno strumento fondamentale, con evidenti effetti positivi anche sul versante sociale e sui costi attualmente gravanti sul Servizio sanitario nazionale relativi agli *screening* di coppia, alle fecondazioni medicalmente assistite, e alla cura delle patologie neoplastiche.

La prevenzione della salute maschile è sinonimo di consapevolezza del proprio corpo in età adolescenziale, di salute riproduttiva in età fertile, e di un incremento di benessere nella terza età con significativi effetti sul versante sociale e sui costi attualmente gravanti sul Servizio sanitario nazionale. Un indifferibile cambio di marcia nella percezione che l'uomo ha di sé e della propria salute è un principio affermato dalla Costituzione e degno dunque di essere promosso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 19 marzo come la « Giornata nazionale della salute dell'uomo » al fine di divulgare la cultura della prevenzione e cura della salute maschile, quale elemento fondamentale per il benessere dell'individuo e della società, e di far acquisire ai cittadini una maggiore consapevolezza dell'importanza della prevenzione in tutte le fasi della vita.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, negli ospedali, nelle scuole e in ogni altro luogo in cui sia opportuno divulgare l'importanza della salute dell'uomo, possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, affinché la prevenzione e la tutela della salute maschile siano oggetto di attenzione sulla base di ricerche e approfondimenti scientifici.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

1. La Giornata nazionale di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

€ 1,00